

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Proc. CI/1-DCI

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 28537/06

00198 Roma, del 28/07/2006.....
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858811

Spett.le Rocksoil S.p.A.
Piazza San Marco, 1
20121 Milano
c.a. del legale rappresentante *pro-
tempore*

p.c. Prof. Avv. Bernardino Libonati
Via Condotti, 91
00187 Roma

Oggetto: *Provvedimento relativo alla conclusione del procedimento CI/1
avviato in data 11 aprile 2006 ai sensi dell'art. 3 e art. 6 comma 8 della
legge 215/04 e dell'art. 11 del Regolamento, nei confronti dell'Ing. Pietro
Lunardi, del Sig. Giuseppe Lunardi, della Signora Giovanna Lunardi, della
Signora Martina Lunardi e della Società Rocksoil S.p.a.*

Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento assunto
dall'Autorità nell'adunanza del 27 luglio 2006.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE





*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2006;

SENTITO il Relatore Antonio Catricalà;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il regolamento rubricato "Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", adottato con propria delibera del 16 novembre 2004 (di seguito Regolamento);

VISTA la propria delibera dell'11 aprile 2006 con la quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/2004 e dell'art. 11 del Regolamento, nei confronti dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ing. Pietro Lunardi, nonché di Giuseppe Lunardi, di Giovanna Lunardi, di Martina Lunardi, della società Rocksoil S.p.A. per presunta violazione degli artt. 3 e 6, comma 8, della legge n. 215/2004;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2006 con la quale il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 30 giugno 2006, è stato prorogato al 31 luglio 2006;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. legge obiettivo) e la relativa normativa di attuazione (d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190, peraltro recentemente abrogato dall'art. 256 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) rimettono al Governo l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti

produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare sulla base di un programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministeri competenti e le regioni o province autonome interessate e previo parere del CIPE) e affidano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la cura delle istruttorie, la formulazione delle proposte e il supporto necessario all'attività del CIPE.

2. La linea 6 della metropolitana di Napoli, impianto su ferro, avente le caratteristiche di "metropolitana leggera", costituisce un importante elemento della rete di trasporto pubblico delineata dal Piano comunale dei trasporti per l'area metropolitana di Napoli in quanto destinato a collegare, secondo un disegno già ideato negli anni '80 (nell'ambito dell'allora progetto "Linea tranviaria rapida"), i nodi di interscambio di Piazzale Tecchio, Mergellina e Piazza Municipio siti nel corridoio plurimodale litoraneo Ovest-Est della città di Napoli.

3. Il progetto per il completamento della linea 6 è inserito con la dizione "Napoli metropolitana" nella sezione "Sistemi urbani" della delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 che ha approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, il Primo programma delle infrastrutture strategiche.

4. In data 20 giugno 2005 la Metropolitana Milanese S.p.A., incaricata della progettazione delle opere civili della linea 6 della metropolitana di Napoli (tratta Mostra-Municipio) da parte della Metropolitana di Napoli S.p.A., in accordo con la Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A., titolare della concessione di progettazione e costruzione rilasciata dal Comune di Napoli, affidava alla Rocksoil S.p.A. (società interamente controllata dalla Immobiliare San Marco S.r.l., di proprietà dei signori Giuseppe, Giovanna e Martina Lunardi, figli dell'ing. Pietro Lunardi, ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) l'incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva degli interventi relativi alle gallerie di linea a foro cieco, alla fermata Chiaia e ai completamenti della fermata Mergellina della linea 6 della metropolitana di Napoli.

5. Nella seduta del 2 dicembre 2005, nell'ottica di un'organica rivisitazione dell'intero sistema metropolitano regionale della Campania, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, componente del CIPE, sottoponeva a quest'ultimo, dopo aver sottolineato la necessità di assegnazioni prioritarie a carico delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2006, una nota informativa programmatica sugli interventi riconducibili al nodo di Napoli, ivi compreso il completamento della linea 6 della metropolitana.

6. Successivamente, con nota 21 marzo 2006, n. 218, il Ministro trasmetteva al CIPE la relazione istruttoria sul progetto definitivo del completamento dell'anzidetta linea 6, proponendone l'approvazione.

7. In data 29 marzo 2006 il CIPE si riuniva al fine di deliberare, tra le altre questioni all'ordine del giorno, in merito all'approvazione definitiva del progetto esecutivo delle opere di completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli oggetto dell'incarico affidato alla Rocksoil S.p.A..

II. LE PARTI

8. L'Ing. Pietro Lunardi ha ricoperto la carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del 59° Governo della Repubblica.

9. I signori Giuseppe Lunardi, Giovanna Lunardi e Martina Lunardi, figli dell'ex Ministro, sono proprietari della società Immobiliare San Marco S.r.l. (in particolare, il primo detiene il 34% del capitale sociale, la seconda e la terza ne detengono ciascuna il 33%), a sua volta socio unico della Rocksoil S.p.A.

10. La società Rocksoil S.p.A. è attiva nella prestazione di servizi nel settore dell'ingegneria e della geologia. Alla medesima società è stato affidato, il 20 giugno 2005, un incarico per la progettazione della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mergellina – Municipio, da parte di Metropolitana Milanese S.p.A.

III. L'ATTIVITA' PREISTRUTTORIA

11. Nella fase antecedente l'avvio del procedimento l'Autorità acquisiva da Rocksoil S.p.A. e da Metropolitana Milanese S.p.A. informazioni in merito ai rapporti contrattuali in essere tra le due società concernenti la progettazione esecutiva delle opere di completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli. Dalla documentazione trasmessa risultava che l'incarico affidato alla società Rocksoil S.p.A. aveva come riferimento il progetto in corso di valutazione da parte del Ministero, in attesa di una approvazione definitiva del progetto esecutivo.

12. Ulteriori informazioni venivano fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal CIPE, a seguito di richieste dell'Autorità e nel corso di incontri tenutisi con i rappresentanti del Ministero e del Comitato.

13. Da consultazione del sito *web* del Comitato si acquisiva successivamente notizia del fatto che in data 29 marzo 2006 il CIPE, su proposta del Ministro Lunardi, aveva deliberato l'approvazione e il relativo finanziamento del

progetto definitivo di completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli.

14. Sulla base di tali elementi, l'Autorità l'11 aprile 2006 deliberava l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/2004 e dell'art. 11 del Regolamento, nei confronti dell'allora Ministro Lunardi, dei figli Giuseppe, Giovanna e Martina Lunardi, nonché della Rocksoil S.p.A., per presunta violazione degli artt. 3 e 6, comma 8, della legge n. 215/2004, fissando al 30 giugno 2006 la data di conclusione del procedimento.

IV. IL PROCEDIMENTO E LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

15. Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni, tra gli altri, all'ex Ministro Lunardi, alle società Metropolitana Milanese S.p.A. e Rocksoil S.p.A. e al CIPE.

16. Il Ministro Lunardi, al quale era stato chiesto di esibire la relazione istruttoria al progetto definitivo del completamento della linea 6, ha risposto fornendo copia delle fatture rilasciate da Metropolitana Milanese S.p.A. alla Rocksoil S.p.A. nel corso dell'anno 2005.

17. Metropolitana Milanese S.p.A. ha precisato l'entità dei compensi già corrisposti alla Rocksoil S.p.A. producendo copia delle relative fatture, emesse il 20 giugno 2005 e il 2 agosto 2005, con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione dell'incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva della linea 6. In base a quanto previsto dal contratto tra le due società, il pagamento di detti compensi era subordinato unicamente all'accettazione dell'incarico e alla consegna degli elaborati progettuali da parte di Rocksoil S.p.A.

18. Rocksoil S.p.A. ha confermato di aver percepito i summenzionati compensi da Metropolitana Milanese S.p.A., depositando, altresì, una propria memoria difensiva.

19. La Segreteria del CIPE, alla quale era stato richiesto di fornire copia della delibera adottata nella seduta del 29 marzo 2006, ha fatto sapere di non poter dar corso alla richiesta dell'Autorità in quanto, al momento, non risultava ancora completata la procedura di formalizzazione della stessa delibera.

20. In considerazione dei tempi necessari al perfezionamento di detta delibera e al fine di poter procedere a un'adeguata valutazione della documentazione tecnica già acquisita, l'Autorità, in data 21 giugno 2006, ha deliberato di prorogare al 31 luglio 2006 il termine di conclusione del procedimento.

21. L'Autorità ha inoltre chiesto alla Rocksoil S.p.A. ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche principali del settore della progettazione di opere in sotterraneo, nonché stime relative alle quote di mercato dei cinque principali operatori del medesimo settore. La Rocksoil S.p.A. ha prodotto solo un sintetico resoconto dell'attività esercitata in Italia e all'estero sicché la richiesta risulta in parte inevasa.

22. In data 17 luglio 2006 la Segreteria del CIPE ha trasmesso all'Autorità copia della delibera del 29 marzo 2006. Dal documento risulta che in tale sede il Comitato, pur esprimendo valutazione positiva in ordine al progetto definitivo del completamento della linea 6, si è riservato di procedere successivamente all'adozione formale della delibera di approvazione definitiva del progetto una volta completati gli ulteriori adempimenti richiesti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

23. Nella memoria difensiva Rocksoil S.p.A. ha fatto presente di essere stata coinvolta, insieme a Progetti Europa & Global S.p.A., a seguito di trattative private, nella progettazione esecutiva della linea 6 già dal 2001 precisando che l'incarico affidatole il 20 giugno 2005 sarebbe da ascrivere all'esecuzione e/o integrazione del contratto stipulato il 12 aprile 2001 con la Lineamare s.c. a r.l. (aggiudicataria di un contratto di appalto concluso con la società concessionaria Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A.), avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo concernente il primo stralcio della predetta linea metropolitana.

24. Rocksoil S.p.A., inoltre, ha asserito, nell'integrazione della memoria difensiva pervenuta il 3 luglio 2006, che la delibera CIPE del 29 marzo 2006 non prevedeva alcun finanziamento a favore della linea 6 della metropolitana di Napoli.

VI. VALUTAZIONI GIURIDICHE

25. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 215/2004 prevede che *"sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, [...] quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico"*.

26. Ai sensi della richiamata disposizione una fattispecie di conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio è, pertanto, configurabile solo in presenza di tre elementi: a) la partecipazione di un titolare di carica a un atto di governo; b) una incidenza specifica e preferenziale che da tale atto derivi sulla sfera patrimoniale del titolare stesso o dei suoi familiari; c) un danno per l'interesse pubblico.

27. A tale riguardo rileva che l'allora Ministro Lunardi, con nota 21 marzo 2006, ha invitato il CIPE ad approvare il progetto definitivo per il completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli e ha partecipato alla riunione del CIPE del 29 marzo 2006.

28. Si osserva, tuttavia, che il CIPE nella suddetta delibera del 29 marzo 2006, n. 75, esprime una *"valutazione positiva sul progetto definitivo del completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli ... [e] si riserva di procedere all'adozione formale della delibera di approvazione definitiva del suddetto progetto"*, ponendo, inoltre, in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ulteriori adempimenti, svolti i quali il progetto dovrebbe essere sottoposto nuovamente all'esame del CIPE, accompagnato da una nuova proposta di approvazione da parte dello stesso Ministero.

29. A seguito dell'intervenuto insediamento del nuovo Governo, di tali adempimenti si dovrà far carico, quindi, il nuovo Ministro al quale competerà, altresì, l'eventuale formulazione al CIPE della nuova proposta di approvazione del progetto esecutivo di completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli.

30. Inoltre, appare opportuno puntualizzare che l'accantonamento di 100 milioni di euro, disposto nella medesima delibera del CIPE del 29 marzo 2006 per il "nodo di Napoli" (interventi che comprendono il completamento della stazione di Montesanto, la stazione di interscambio Cilea, il prolungamento della linea 1 verso Capodichino, ed il completamento della linea 6), comporterà l'assegnazione di un finanziamento di pari importo solo *"all'atto della presentazione degli elaborati definitivi dell'intervento e/o dei lotti da finanziare e da stesura aggiornata dei relativi piani economici-finanziari"*.

31. Con riferimento alla fattispecie in esame, la delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75 non risulta, pertanto, idonea a produrre un vantaggio patrimoniale specifico e preferenziale a favore della Rocksoil S.p.A., né un danno per l'interesse pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

che non sussiste, in relazione alla fattispecie esaminata, violazione dell'art. 3 e, correlativamente, dell'art. 6, comma 8, della legge n. 215/04.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintali



IL PRESIDENTE

Antonio Caricalà



PER COPIA CERTIFICATA ALL'ORIGINALE



gjh

...